



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE ENCI
Approvato dall'Assemblea dei Soci del 19-20 novembre 2021
Ratificato con DM 97271 del 1.3.2022

TITOLO I.

Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale (lo Statuto) dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (l'ENCI o l'Ente), è volto a dare applicazione alle norme dello Statuto nonché a disciplinare lo svolgimento delle attività dell'Ente.
2. L'ENCI persegue le finalità indicate dallo Statuto ed esercita anche attività a rilevanza pubblica, quale la tenuta dei libri genealogici, in base a previsioni normative e/o provvedimenti amministrativi. Svolge inoltre gli altri compiti attribuitigli dallo Stato. Anche in collaborazione con altri soggetti cura la formazione degli allevatori, degli addestratori e dei conduttori. Promuove l'utilizzo del cane nel sociale, a favore dell'ambiente, e nello sport.
3. Le attività di cui all'art. 2 sono svolte dall'ENCI anche tramite le Delegazioni.
4. L'ENCI, compatibilmente con la normativa vigente, conforma le proprie attività agli indirizzi e ai regolamenti della Federazione Cinologica Internazionale (FCI), riconoscendo fra l'altro, sulla base di questi ultimi, i certificati genealogici rilasciati dai paesi membri della FCI, nonché i relativi esperti giudici e i titoli da questi rilasciati.

TITOLO II.

Soci

- 5.1 Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sono Soci Allevatori le persone fisiche o giuridiche che non svolgono prevalentemente attività di compravendita di soggetti non prodotti dal proprio allevamento e che al momento della domanda rispondano ai seguenti requisiti:
 - a) siano cinofili in quanto dimostrino, attraverso i risultati conseguiti nell'ultimo quinquennio con soggetti direttamente allevati, ovvero prestando la propria opera nella veste di esperti giudici, in verifiche zootecniche riconosciute dall'ENCI o dalla FCI, interesse attivo all'allevamento ed al miglioramento delle razze canine riconosciute;
 - b) siano iscritti al Registro degli Allevatori;
 - c) siano residenti in Italia.
- 5.2 La domanda di ammissione a Socio Allevatore è presentata compilando in ogni sua parte l'apposito modulo predisposto dall'ENCI. Alla domanda va allegato importo pari alla quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ENCI. Tale domanda verrà valutata dal suddetto Consiglio ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello Statuto.
- 5.3 Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la nomina a "Socio Onorario" dell'ENCI di quelle persone e associazioni che si siano particolarmente distinti per meriti cinofili. La nomina deve essere accettata da parte del socio interessato.
- 5.4 Il Socio Onorario, ha diritto di partecipare alle Assemblee senza diritto di elettorato sia attivo che passivo. Ha altresì diritto di fruire di tutte le agevolazioni legate all'essere socio, senza dover corrispondere la quota associativa.
- 6.1 Sono "Soci Collettivi", nel rispetto e nei limiti di cui agli artt. 20 e 21 dello Statuto, i Gruppi cinofili e le Associazioni specializzate di razza che, in particolare:
 - a) siano Associazioni ai sensi del Titolo II del Libro I del Codice civile;
 - b) enumerino tra i propri associati almeno 50 proprietari di cani iscritti ai libri genealogici tenuti dall'ENCI;
 - c) abbiano Statuto conforme ai principi dello Statuto sociale dell'ENCI e a quanto previsto nel successivo art. 20, comma 1 del presente Regolamento.
- 6.2. La domanda di ammissione a Socio Collettivo è presentata compilando in ogni sua parte l'apposito modulo predisposto dall'ENCI, sottoscritto dal Presidente del Gruppo cinofilo o dell'Associazione specializzata, allegandovi l'atto costitutivo, lo Statuto vigente, elenco di



almeno 50 soci proprietari di cani iscritti ai registri tenuti dall'ENCI, importo pari alla quota associativa annuale, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ENCI in ragione del numero degli associati al Socio Collettivo.

Le Associazioni specializzate di razza hanno l'obbligo di corredare l'istanza per il riconoscimento e l'associazione all'ENCI con uno studio per la valorizzazione della razza e degli obiettivi di selezione che l'associazione intende perseguire.

6.3 Gli associati iscritti ai Soci Collettivi dell'ENCI godranno delle agevolazioni deliberate dal Consiglio Direttivo. L'appartenenza a un sodalizio che sia Socio Collettivo dell'ENCI sarà confermata mediante rilascio di una tessera di riconoscimento o altra idonea modalità individuata dal Consiglio Direttivo dell'ENCI.

7.1 I Gruppi cinofili hanno ambito di operatività provinciale. Nell'ambito della medesima provincia, ulteriori Gruppi cinofili potranno essere riconosciuti previo parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio Cinofilo Regionale competente e del/i Gruppo/i cinofilo/i già operante/i nella provincia, tenendo conto delle opportunità cinotecniche, nonché di promozione e diffusione di discipline finalizzate all'impiego del cane a scopo sportivo, culturale o umanitario.

7.2 Operano senza limiti territoriali i Gruppi cinofili che dimostrino di svolgere su tutto il territorio nazionale attività nel sociale (quali, ad esempio, le attività di soccorso, protezione civile, pet therapy, aiuto ai disabili), a favore dell'ambiente, nello sport ovvero svolgano attività che l'ENCI ritiene ausiliarie a particolari esigenze cinotecniche di impiego in zootecnia, comuni a più razze.

TITOLO III STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE SEZIONE I.

Assemblea

8.1 Al Presidente dell'ENCI ed in sua assenza al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato dal Presidente, avvalendosi degli Uffici, spetta:

- a) espletare ogni formalità preliminare ai lavori assembleari;
- b) verificare l'elenco dei soci che hanno diritto a partecipare all'Assemblea e le deleghe di cui all'art. 10, comma 4 e 5 dello Statuto;
- c) verificare il numero dei voti di cui ha diritto in Assemblea ciascun Socio Collettivo, ai sensi dell'art. 10 comma 3 dello Statuto, in relazione agli associati quali risultanti dal relativo elenco, aggiornato a cura del Socio Collettivo, sino a tre giorni prima della data dell'Assemblea;
- d) promuovere gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 3, dello Statuto.

8.2 Al Presidente dell'Assemblea spetta:

- a) acquisire i risultati delle attività preliminari ai lavori assembleari, compresa la constatazione del numero dei soci presenti e rappresentati, svolte antecedentemente alla sua nomina;
- b) espletare ogni ulteriore formalità preliminare ai lavori assembleari;
- c) presiedere l'Assemblea, una volta che egli la dichiara aperta, e dirigerla, fissandone, quando necessario, le regole per il suo svolgimento;
- d) presiedere e gestire le procedure di voto e di scrutinio con l'ausilio del Segretario e degli Scrutatori nominati ai sensi dell'art. 11, comma 2 dello Statuto;
- e) proclamare i risultati delle votazioni;
- f) utilizzare personale messo a disposizione dall'ENCI per ogni necessario supporto.

9.1 Il Segretario, sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea:

- a) redige il verbale dell'Assemblea, comprendente anche il resoconto delle operazioni di scrutinio dei voti, che è inserito nel libro dei verbali dei lavori assembleari;



b) acquisisce dagli Uffici dell'ENCI il riepilogo presenze, da allegarsi al verbale dell'Assemblea, nel quale sono individuati i soci intervenuti e quelli rappresentati per delega, con specificazione del socio rappresentante;

c) custodisce, quando necessario, le urne in cui sono apposte le schede delle votazioni di cui all'art.10.2, lett. b).

9.2. È facoltà di ogni singolo socio esaminare ed avere copia dell'elenco dei nominativi e del verbale assembleare, nel rispetto del diritto altrui alla riservatezza.

9.3 In caso di opportunità o urgente necessità di provvedere, di ordine o di salute pubblica, con delibera del Consiglio Direttivo, i lavori si possono svolgere con modalità telematica per mezzo di strumenti tecnologici. In ogni caso deve essere possibile l'identificazione dei partecipanti.

10.1 I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in una unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e salvo l'opposizione della maggioranza dei soci presenti, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a due ore.

10.2 Le votazioni dell'Assemblea, esauritasi la discussione, avvengono:

a) per l'approvazione del bilancio nonché, quando si provveda all'elezione di cui all'art. 11, comma 3 dello Statuto, mediante voto palese, di regola per alzata di mano;

b) inderogabilmente quando si tratti di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Disciplina nonché i componenti elettivi del Collegio dei Sindaci, e in ogni ulteriore caso, salva diversa decisione della maggioranza dei soci presenti all'adunanza, mediante voto segreto, utilizzando schede, raccolte in apposite urne ovvero corrispondente modalità telematica.

10.3 Nel caso di voto espresso secondo le modalità di cui all'art. 10.2, lett. b), le operazioni di scrutinio, da compiersi conclusi entrambi i turni di voto se si tratti dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, e la proclamazione dei risultati avvengono in chiusura dell'adunanza oppure, a seguito della decisione del Presidente dell'Assemblea e sempre che non si opponga la maggioranza dei soci presenti, in un momento successivo alla chiusura dei lavori assembleari, specificamente individuato ed immediatamente comunicato all'Assemblea.

Nel caso di scrutinio successivo i soci hanno facoltà di assistere alle relative operazioni e i risultati vengono senza indugio pubblicati sull'organo dell'ENCI, o, comunque, a cura dell'Ente.

10.4 I voti espressi con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento o indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.

10.5 Nel caso in cui l'Assemblea si svolga con modalità previste dall'art. 9.2, anche le votazioni dovranno svolgersi in modalità telematica coerentemente con le disposizioni dei commi precedenti.

11.1 L'intervento in Assemblea dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, non è subordinato ad alcuna formalità.

11.2 Possono assistere ai lavori dell'Assemblea i candidati nel caso in cui si svolga una tornata elettorale. Inoltre, i dipendenti dell'Ente, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea, in relazione alle materie da trattare.

11.3 Su invito e comunque con il consenso del Presidente dell'Assemblea possono seguire i lavori assembleari, o singole loro fasi, professionisti, consulenti, esperti, giornalisti ovvero componenti di organi e commissioni dell'ENCI.

12.1 L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene sulla base di liste presentate:

a) congiuntamente, da non meno di cinquanta soci Allevatori e non meno di venti Soci Collettivi, tutti aventi diritto al voto;

b) da non meno di cinque membri del Consiglio Direttivo uscente di nomina assembleare.

12.2 In coerenza con la previsione dell'art. 12, comma 1, lett. b) dello Statuto, le liste sono di norma composte da due sezioni distinte:



a) la prima sezione è composta da cinque candidati Soci Allevatori da eleggersi da parte dei soci Allevatori, nel primo turno di votazione;

b) la seconda sezione è composta da sei candidati Soci Allevatori o associati ad un Socio Collettivo da eleggersi da parte dei Soci Collettivi, nel secondo turno di votazione. Gli associati ad un Socio Collettivo dovranno essere il Presidente di un Socio Collettivo, ovvero un Socio del medesimo da almeno tre anni e designato con delibera del Consiglio Direttivo del Sodalizio.

12.3 Ogni lista è identificata con il cognome del “capolista” della sezione B della lista stessa ed è corredata dal relativo programma elettorale.

12.4 Almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio Direttivo o dello svolgimento dell'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 15, comma 3 dello Statuto, le liste, in cui i candidati sono indicati in numero progressivo, vengono depositate presso la sede dell'ENCI, unitamente al programma elettorale e alle dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e, comunque, la ricorrenza dei seguenti requisiti, la cui insussistenza comporta l'ineleggibilità o l'immediata decadenza del membro eletto:

a) di essere soci aventi diritto di voto, non essere sottoposto a provvedimento disciplinare con cui sia stata comminata la sanzione della sospensione dalla Commissione di Disciplina diventata esecutiva e di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 33, punto 1), lett. c);

b) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 28 e ss. c.p. ed eventuali modifiche, ed altresì di non avere sentenze di condanna passate in giudicato per reati che rechino pregiudizio ai beni giuridici anche tutelati dall'ENCI (salvo che sia intervenuto provvedimento di riabilitazione);

c) di non commerciare abitualmente cani prodotti da terzi;

d) copia della delibera del Consiglio Direttivo del Socio Collettivo nel caso in cui il candidato debba essere designato da quest'ultimo ai sensi dell'art. 12.2 lett. b).

12.5 Non meno di trenta giorni prima dell'Assemblea, verificata a cura degli Uffici dell'ENCI la regolare presentazione delle liste e l'eleggibilità dei singoli candidati, tutte le liste ammesse e i relativi programmi vengono pubblicati sull'organo dell'ENCI e sul suo sito web.

12.6 Ogni socio, anche se membro del Consiglio Direttivo può concorrere alla presentazione di una sola lista, a pena del mancato computo del suo nome fra i sostenitori delle liste interessate.

12.7 Ogni Socio Allevatore può presentarsi in una sola lista e sezione, a pena di ineleggibilità. Qualora il Socio Allevatore sia persona giuridica, dovrà essere indicato tramite il proprio rappresentante legale o suo delegato senza vincolo di mandato. I requisiti di cui al comma 4, lett. b) e c) devono sussistere anche in capo a tale persona fisica.

12.8 Ogni Socio avente diritto al voto può votare una sola lista.

12.9 L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene sulla base di liste mentre quella dei componenti del Collegio dei Sindaci e delle Commissioni di Disciplina avviene mediante il meccanismo della votazione di candidati, presentati direttamente in assemblea. Qualora l'Assemblea debba procedere all'elezione di un solo consigliere, in sostituzione di un precedente cessato, l'elezione avviene mediante il meccanismo della votazione di candidati presentati direttamente in Assemblea.

13.1 Vengono eletti quali componenti del Consiglio Direttivo tutti i candidati della Lista più votata.

13.2 In caso di parità di voti il Presidente dell'Assemblea con l'ausilio del Segretario, procede per sorteggio ad individuare la lista od il candidato prevalente.

13.3 L'elezione viene senza indugio comunicata al candidato, il quale, a pena di decadenza, provvede ad accettarla nei quindici giorni successivi, con dichiarazione scritta trasmessa presso gli uffici dell'Ente.



SEZIONE II.

Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo, Presidente

14.1 Il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito ai fini della votazione di cui all'art. 12, comma 1, lett. d) dello Statuto allorché si siano verificate le condizioni di cui all'art. 13.3 e siano stati designati i due membri indicati all'art. 12, comma 1, lett. a) e c) dello Statuto.

14.2 Ai soggetti individuati secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. d) dello Statuto si applica la previsione dell'art. 13, comma 3 del presente Regolamento. Trascorso il termine senza che sia pervenuta l'accettazione del Consigliere, o nel caso in cui pervenga nel medesimo termine una dichiarazione scritta di rinuncia, si provvede ad una nuova designazione.

14.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, convocata e presieduta dal capolista nomina il Presidente, il Vice Presidente nonché i tre membri destinati a comporre il Comitato Esecutivo, tra i quali può essere individuato un Vice Presidente vicario.

14.4 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente.

14.5 Il Consigliere che cessa dalla carica per qualsiasi causa viene sostituito ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello Statuto, con il primo candidato nella medesima sezione della lista risultata prima non eletta. Qualora la cessazione avvenga nel quadrimestre che precede l'Assemblea ordinaria, la sostituzione avverrà mediante elezione direttamente in Assemblea.

14.6 Le cariche conferite ai sensi dell'art. 14.3 potranno essere revocate con delibera del Consiglio Direttivo convocato su richiesta della maggioranza dei consiglieri ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto Sociale.

14.7 Delle riunioni del Consiglio, che si svolgono di regola presso la sede dell'ENCI, viene redatto, a cura del Segretario, il verbale, che, entro la riunione successiva previa lettura e approvazione da parte dei Consiglieri presenti, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e poi trascritto, a cura di quest'ultimo, nell'apposito libro.

14.8 L'accesso al libro dei verbali è consentito, per il tramite degli uffici, ai soli membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui il verbale si riferisce.

15.1 Il Comitato Esecutivo si riunisce, di regola presso la sede dell'ENCI, ogni qualvolta sia necessario e su richiesta motivata di uno dei suoi componenti, trasmessa al Presidente.

15.2 La convocazione è inviata, a cura del Presidente con l'ausilio del Segretario, con preavviso minimo di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo atto ad assicurare l'effettivo inoltro della convocazione. In caso di necessità la convocazione avviene ad horas, anche telefonicamente.

15.3 In casi di urgenza o particolari necessità logistiche, le riunioni di Consiglio Direttivo e di Comitato Esecutivo possono essere validamente tenute in video conferenza, da approntarsi, se necessario, a cura degli Uffici dell'ENCI, purché sia garantita:

- a) l'esatta identificazione, a cura del Presidente e del Segretario, dei soggetti legittimati a presenziare alla conferenza;
- b) la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, sugli argomenti trattati e di poter visionare e ricevere documentazione e, ancora, di poter trasmettere documenti;
- c) la presenza, almeno, di un componente degli Uffici nel luogo scelto per la riunione, ove si considera tenuta la riunione.

15.4 Le decisioni di carattere urgente, di cui all'art. 16, comma 2 dello Statuto, hanno efficacia immediata, impegnano l'ENCI e, a cura del Segretario e devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella sua prima successiva riunione.

15.5 Per quanto concerne il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo all'art. 14, comma 3 dello Statuto.

15.6 I membri del Consiglio Direttivo hanno accesso al libro dei verbali del Comitato Esecutivo. Il Consiglio Direttivo può revocare l'incarico ai componenti eletti del Comitato



Esecutivo, sostituendoli con altri suoi membri, a seguito di comunicazione scritta. Quando il consigliere si dimetta da componente del Comitato Esecutivo o quando questi cessi dalla carica di consigliere per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con altri suoi membri.

16.1 Il Presidente agisce con i poteri del Consiglio Direttivo, quando non sia possibile convocare *ad horas* il Comitato Esecutivo. In tal caso i suoi motivati provvedimenti, emanati per iscritto, hanno efficacia immediata, impegnano l'ENCI e, a cura degli Uffici dell'ENCI, e devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella sua prima successiva riunione.

SEZIONE III.

Articolazioni periferiche: Consigli Regionali e Delegazioni

17.1 Il Consiglio Regionale ha sede presso un Gruppo cinofilo del capoluogo di Regione. Ai sensi dell'art. 18 comma 1) e 2) dello Statuto Sociale dell'ENCI, alla scadenza del Consiglio cinofilo Regionale ciascun Gruppo cinofilo appartenente alla Regione comunica al Presidente del Gruppo cinofilo che ha sede nel capoluogo il componente scelto per rappresentare il Sodalizio nel triennio successivo. Il Presidente del Gruppo cinofilo con funzioni di delegazione che ha sede nel capoluogo di Regione convoca una seduta nel corso della quale saranno eletti il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Regionale. È facoltà del Consiglio Regionale di nominare un segretario.

17.2 Il Consiglio Regionale si riunisce di preferenza presso la propria sede ovvero in altro luogo idoneo, possibilmente presso la sede di altro Gruppo cinofilo della stessa Regione. La riunione avviene a seguito di convocazione del suo Presidente ogni qual volta sia necessario per espletamento dei compiti demandati dall'Ente, e comunque almeno ogni sei mesi oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o, ancora, del Consiglio Direttivo dell'ENCI. In casi di urgenza o particolari necessità logistiche, le riunioni possono validamente svolgersi in modalità telematica con il supporto dell'ENCI.

17.3 Il Consiglio delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

17.4 L'ENCI può riconoscere ai Consigli Regionali contributi per far fronte all'attività corrente; in ogni caso, l'Ente rimborsa le spese occorse ai Consigli per lo svolgimento delle mansioni e dei compiti affidati ai sensi dell'art. 18, comma 3 dello Statuto.

18.1 Possono essere riconosciuti Delegazioni dell'ENCI, previa sottoscrizione della relativa convenzione, i Gruppi cinofili che ne facciano richiesta, dichiarando di accettare integralmente e senza condizioni quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 19, comma 3 dello Statuto e di aver uniformato, per quanto necessario, i propri statuti a tale Regolamento. Il riconoscimento a delegazione verrà effettuato sulla base dei seguenti parametri:

- a) disponibilità di locali adeguati al rapporto con i soci e con il pubblico e idonei orari di apertura;
- b) disponibilità di personale e di idonei mezzi informatici;
- c) capacità tecniche ed organizzative idonee allo svolgimento dei compiti di controllo sul territorio nonché all'attività di raccolta e trasmissione di dati all'ENCI.

18.2 L'ENCI riconosce alle Delegazioni un contributo proporzionato all'attività svolta e documentata e ai servizi offerti al pubblico.

SEZIONE IV.

Rapporti tra l'ENCI e i Soci Collettivi

19.1 I Soci Collettivi, ed i rispettivi associati, devono attenersi, nel perseguimento delle finalità associative, al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti nonché delle delibere e determine dell'ENCI.

19.2 I Soci Collettivi operano e si presentano quali associazioni autonome, pur se a loro volta associate ENCI. Esse non possono agire in nome e per conto dell'ENCI, facendo assumere obbligazioni od anche diritti a questa ultima.



19.3 L'ENCI, per l'esercizio delle attività a rilevanza pubblica di cui all'art. 2 del presente Regolamento, si avvale della collaborazione dei Gruppi cinofili e delle Associazioni specializzate.

19.4 I Gruppi cinofili e le Associazioni specializzate svolgono le attività sociali sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI, nel rispetto della normativa comunitaria ed italiana, delle norme FCI e delle disposizioni previste dai disciplinari e norme tecniche relative al funzionamento del Libro genealogico, approvate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle specificazioni in vario modo adottate dall'ENCI.

20.1 Ai sensi dell'art. 6.1 del presente Regolamento, la partecipazione alla vita associativa dell'ENCI richiede il rispetto dei principi di correttezza amministrativa e contabile, nonché il riconoscimento nei singoli statuti dei Soci Collettivi dei seguenti principi:

- a) uguaglianza e democraticità partecipativa alla vita dell'Associazione, in particolare garanzia del diritto di voto a tutti gli associati e limitazione del voto per delega in ragione di due deleghe per ogni socio presente in assemblea; divieto del voto per posta;
- b) potere di indirizzo, vigilanza, controllo e di sanzione in capo all'ENCI, come di seguito specificato agli artt. 21, 22 e 23;
- c) potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta per il Gruppo cinofilo o l'Associazione specializzata, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 28 dello Statuto dell'ENCI;
- d) obbligo del Socio Collettivo di ottemperare alle decisioni dell'Assemblea dell'ENCI, delle Commissioni di Disciplina di prima e seconda Istanza dell'ENCI, della giustizia sportiva, nonché previsione di un Collegio di Probiviri, quale organo di giustizia disciplinare di primo grado dell'associazione, le cui decisioni siano appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI;
- e) sottoposizione dei singoli associati dei Soci Collettivi alle decisioni dell'Assemblea dell'ENCI e delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI;
- f) potere dell'ENCI di nomina di un membro del Consiglio Direttivo delle Associazioni specializzate, ovvero dei Gruppi cinofili che operano su base nazionale, con l'obbligo di partecipare alle riunioni di Consiglio e di inviare annualmente una relazione dettagliata sull'attività della società, nonché segnalare tempestivamente all'ENCI eventuali irregolarità.

20.2 I Soci Collettivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano il loro riconoscimento a condizione che adeguino entro un anno il proprio Statuto ai principi suesposti, a pena della perdita della qualità di soci ENCI.

21.1 L'ENCI esercita i poteri di indirizzo nei confronti dei Soci collettivi tramite delibere, circolari, comunicati ai Gruppi cinofili ed Associazioni specializzate, nonché mediante indicazioni finalizzate al rispetto del presente Regolamento e al perseguimento dello scopo associativo caratterizzante il singolo Sodalizio.

22.1 La vigilanza e controllo sull'attività associativa, e nella specie sull'attività a rilevanza pubblica, è esercitata dall'ENCI, sia fruendo dei dati a sua disposizione che chiedendo informazioni al Consigliere Delegato ENCI, ove esistente, nonché al Presidente del Gruppo cinofilo o Associazione specializzata interessata, il quale ha l'onere di dare riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, salvo motivate ragioni di differimento. L'ENCI può altresì promuovere attività di *audit* presso i Soci Collettivi finalizzata ad indirizzarne l'operato, soprattutto al rispetto dei principi di cui all'art. 20.1 del presente Regolamento.

22.2 I Presidenti dei Soci Collettivi hanno l'onere di comunicare periodicamente all'ENCI le variazioni all'elenco degli associati del proprio sodalizio, nonché con la massima tempestività le variazioni delle cariche sociali e ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa. Dovranno altresì trasmettere gli atti dalla stessa adottati in merito alla disciplina ed alla organizzazione delle attività zootecniche, al fine di ottenerne la ratifica dall'ENCI.



22.3 In caso di proposte di modifica dello Statuto, l'Associazione deve darne preventiva comunicazione all'ENCI in tempo utile per la necessaria disamina che dovrà, in ogni caso, avvenire entro due mesi.

23.1 In caso di presunte violazioni del presente Regolamento, nonché della normativa statale o pattizia, l'ENCI instaura un procedimento nei confronti del Socio Collettivo interessato, nell'osservanza delle seguenti previsioni.

23.2 Qualora gli Uffici dell'ENCI, nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo o a fronte di motivata segnalazione, vengano a conoscenza di comportamenti non conformi di Soci Collettivi, effettuano una istruttoria preliminare del caso, anche con l'ausilio del Consigliere Delegato (ove previsto), comunicandone al Consiglio Direttivo l'esito, con eventuale proposta di attivazione di procedimento di vigilanza.

23.3 Il Consiglio Direttivo, ove rilevi la possibilità di presunte violazioni, dispone l'avvio del procedimento formulando la contestazione da comunicare al Presidente del Socio Collettivo interessato.

23.4 Entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, comunque non inferiore a dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, il Presidente del Socio Collettivo può inviare all'Ufficio ENCI incaricato dell'istruttoria memoria difensiva ed eventuali documenti.

23.5 Nei successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di partecipazione, l'Ufficio ENCI preposto, preso atto dei dati a sua disposizione nonché di quanto eventualmente rappresentato dal Socio Collettivo, presenta al Consiglio Direttivo dell'ENCI motivata proposta in merito al procedimento.

23.6 Il Consiglio Direttivo, valutata la proposta dell'Ufficio, può disporre l'archiviazione del procedimento, richiedere all'Ufficio ulteriori approfondimenti istruttori, adottare provvedimento di cui al comma successivo.

23.7 I provvedimenti adottabili dal Consiglio Direttivo sono:

a) richiamo scritto, in caso di violazione della normativa statale o pattizia, sempre che l'inadempimento possa essere o sia stato prontamente sanato;

b) nomina di un Commissario ad acta, con contestuale sostituzione degli organi di rappresentanza e gestione del Socio Collettivo, in caso di grave o reiterata violazione documentata della normativa statale o pattizia, o nell'ambito dell'attività zootecnica; ovvero al fine di ripristinare il rispetto dei principi di cui all'art. 20.1;

c) nomina di un Commissario Straordinario, con contestuale revoca degli organi di rappresentanza, gestione e controllo del Socio Collettivo, in caso di documentato irregolare funzionamento e qualora l'illecito accertato e le sue conseguenze siano di gravità tale da far ritenere l'attività del Socio Collettivo in contrasto con i principi e le finalità perseguite dall'ENCI;

d) revoca del riconoscimento del Socio Collettivo nel caso in cui il ripristino del regolare funzionamento si riveli impraticabile anche in presenza di un Commissario Straordinario, ovvero in tutti gli altri casi nei quali la prosecuzione delle attività del Sodalizio sarebbe incompatibile con il rispetto della normativa statale o pattizia.

24.1 Per gravi ragioni di urgenza e necessità, correlate anche ad esigenze di controllo, il Consiglio Direttivo può motivatamente disporre misure a carattere interinale, e finanche nominare in via anticipata un Commissario ad acta, in attesa della definizione del procedimento. Il suddetto Commissario dura in carica non più di tre mesi.

25.1 Il Commissario ad acta, una volta nominato, assume i poteri degli organi di rappresentanza e gestione del Socio Collettivo, limitatamente alle attività per cui opera la sostituzione.

25.2 Il Commissario straordinario esercita i poteri degli organi di rappresentanza, gestione e controllo del Socio Collettivo al fine di ripristinare il corretto svolgimento dell'attività sociale, sotto la costante direzione e vigilanza del Consiglio Direttivo dell'ENCI.



25.3 Entro venti giorni dalla fine dell'incarico, il Commissario deve presentare relazione circa l'operato svolto al Consiglio Direttivo dell'ENCI, il quale, nei casi in cui neppure l'attività sostitutiva abbia potuto ripristinare l'osservanza delle norme pattizie e statali, può disporre la sospensione del Gruppo cinofilo o della Associazione specializzata dall'esercizio dell'attività cinotecnica, revocare il riconoscimento, ovvero disporre un ulteriore commissariamento.

SEZIONE V.

Norme disciplinari: i soggetti

26.1 Sono sottoposti alle seguenti norme disciplinari i soci Allevatori dell'ENCI, nonché gli associati dei Soci Collettivi. Essi sono tenuti ad osservare lo Statuto Sociale ENCI, il presente Regolamento, gli ulteriori Regolamenti ENCI, le norme tecniche del Libro genealogico, le delibere dell'ENCI e tutte le norme comunitarie, statali ed FCI che comunque regolano e disciplinano l'attività cinologica, nonché le regole di correttezza, buon costume e deontologia nella vita associativa.

26.2 I Soci Allevatori e gli associati dei Soci Collettivi che facciano parte di organi collegiali previsti dallo Statuto dell'ENCI o dei Soci Collettivi non possono essere chiamati a rispondere personalmente delle opinioni manifestate o dei voti espressi nell'ambito delle riunioni dell'organo collegiale del quale sono componenti.

26.3 In relazione al corretto svolgimento delle manifestazioni, ai comportamenti non decorosi o antisportivi, nonché alle condotte che disturbino il regolare svolgimento dell'evento, si applicano unicamente le norme della Disciplina Sportiva previste dal Regolamento Generale delle manifestazioni. Tali norme sono applicate indifferentemente ai Soci dell'ENCI, agli associati dei Soci Collettivi ed altresì a coloro che non sono associati ad alcuno di questi sodalizi.

26.4 Il giudizio disciplinare è procedibile, in ogni stato e grado, nei confronti di coloro che al momento dell'atto introduttivo rivestono la qualifica di socio, essendo irrilevante il successivo venir meno della stessa qualità.

SEZIONE VI.

Le Commissioni di Disciplina

27.1 Il procedimento disciplinare ha due possibili gradi di giudizio, dinanzi alle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza.

27.2 Le Commissioni di Disciplina hanno sede presso la sede dell'ENCI e sono composte da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea a norma dello Statuto Sociale.

27.3 I membri delle Commissioni hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

27.4 Non possono far parte di una Commissione di Disciplina, e qualora ne siano componenti decadono immediatamente, quegli associati, Allevatori o Collettivi, che abbiano in corso, od instaurino, un contenzioso giurisdizionale con l'ENCI.

28.1 Il Componente della Commissione, effettivo o supplente, sia di prima che di seconda istanza, deve astenersi in tutti i casi in cui abbia un interesse nel procedimento, quando sia teste, se una delle parti o un suo difensore è suo prossimo congiunto, se con una delle parti o suoi difensori vi è grave inimicizia.

28.2 In ogni altro caso in cui sussistano altre gravi ragioni di convenienza, il componente della Commissione, sia di prima che di seconda istanza, può astenersi, previa motivata comunicazione da indirizzarsi al Presidente della propria Commissione.

28.3 Ove l'astensione riguardi il Presidente di una delle Commissioni la motivata comunicazione andrà indirizzata al Consiglio Direttivo. In caso di astensione o ricsusazione del Presidente di una Commissione, il Collegio ricostituito per mezzo di un supplente nomina tra i propri membri un presidente facente funzione per il procedimento.

28.4 Il Presidente di ciascuna Commissione provvede alla sostituzione del Componente astenuto, così come nel caso di grave impedimento temporaneo per motivi di salute.



29.1 L'incolpato ha facoltà di ricusare uno o più componenti, anche supplenti, della Commissione di disciplina di prima istanza per i motivi indicati dall'art. 37 c.p.p. mediante inoltro entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione di istanza motivata alla Commissione di Disciplina di seconda Istanza.

29.2 Alla prima sessione utile, la Commissione di seconda istanza deve tempestivamente decidere sull'accoglimento o meno dell'istanza.

29.3 In caso di accoglimento, il Presidente della Commissione di prima istanza provvede immediatamente alla sostituzione del componente ricusato.

29.4 Qualora l'istanza di ricusazione risulti manifestamente infondata, la Commissione di Disciplina di seconda istanza può infliggere all'incolpato la sanzione disciplinare della censura.

29.5 L'appellante che intende ricusare uno o più componenti anche supplenti della Commissione di seconda istanza, deve inviare richiesta motivata al Consiglio Direttivo dell'ENCI contestualmente all'invio del ricorso.

29.6 Il Consiglio Direttivo dell'ENCI deve tempestivamente riunire apposita Commissione composta dai due membri supplenti della Commissione di prima istanza e da un membro supplente della Commissione di seconda istanza, che non abbiano avuto cognizione del giudizio in questione. La Commissione così composta deciderà sull'accoglimento o meno dell'istanza. In caso di accoglimento il Presidente della Commissione di seconda istanza provvede immediatamente alla sostituzione del componente ricusato. Nel caso in cui la ricusazione riguardi il Presidente della Commissione di seconda istanza, e la stessa sia stata accolta, la sostituzione dello stesso avverrà, senza indugio, a cura del Consiglio Direttivo dell'ENCI.

29.7 Nel caso in cui plurime istanze di ricusazione da parte dell'incolpato, eventualmente unite a possibili astensioni, possano rendere impossibile la composizione di una Commissione per la decisione nel merito, il Consiglio Direttivo, ove questo si dichiari incompatibile l'Assemblea dei Soci, costituisce preliminarmente un'apposita Commissione composta da tre giuristi con le caratteristiche previste dall'art. 27.6 dello Statuto sociale, con il compito di decidere sull'accoglimento o meno dell'istanza. Fino a questa nomina, i termini dei procedimenti disciplinari interessati sono sospesi.

30.1 I componenti delle Commissioni decadono all'avverarsi dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 27 comma 6, dello Statuto ENCI e nei casi di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 27.4 del presente Regolamento di Attuazione.

30.2 La nomina viene meno anche per morte, per rinuncia o per grave ed irreversibile impedimento.

30.3 Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza, della morte, della rinuncia o della ragione di impedimento irreversibile del componente della Commissione e ne dà comunicazione agli interessati a cura della segreteria a mezzo raccomandata a.r.

30.4 In sostituzione di uno dei membri effettivi della Commissione, subentra il componente supplente che abbia riportato il maggior numero di voti. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica.

30.5 Qualora con i membri supplenti non si completi la Commissione, all'integrazione si provvederà con i membri supplenti dell'altra Commissione, a condizione che non abbiano in alcun modo avuto cognizione di un qualche procedimento od abbiano partecipato a deciderlo. Nell'ulteriore difficoltà, le Commissioni saranno integrate nella prima assemblea dei soci; fino a questa data i termini dei procedimenti disciplinari in corso sono sospesi.

31.1 Qualora, a seguito di ricusazione, denuncia o astensione, non fosse possibile il regolare funzionamento di una delle Commissioni di Disciplina, i termini dei procedimenti disciplinari interessati sono sospesi.

32.1 I componenti effettivi della Commissione di Disciplina di prima istanza, riunitisi per la prima volta dopo l'elezione, provvedono a nominare un Presidente ed un Segretario Istruttore.



32.2 Il Presidente convoca la Commissione e ne dirige le riunioni; affida all'uno o all'altro dei componenti le pratiche relative ai procedimenti già istruiti con l'incarico di riferire alla Commissione in sede deliberante, e di stendere la motivazione della decisione adottata.

32.3 Al Segretario Istruttore è affidata la direzione dell'attività Istruttoria, nonché le altre incombenze che gli vengono di volta in volta affidate dal Presidente, il quale può anche avocare a sé i compiti e le funzioni del Segretario Istruttore per alcuni procedimenti o delegarne l'istruzione ad altro componente.

32.4 Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Segretario Istruttore e le commissioni di prima e di seconda istanza si avvalgono dell'Ufficio Segreteria Commissione di Disciplina. La composizione dell'Ufficio di Segreteria è decisa dal Consiglio Direttivo, la direzione del medesimo è affidata di volta in volta ai Presidenti delle Commissioni. Spetta all'Ufficio di Segreteria la tenuta del libro dei verbali di riunione della Commissione, la formazione dei fascicoli dei procedimenti in corso, la tenuta di un ruolo generale dei procedimenti e la conservazione degli archivi.

32.5 Per l'istruttoria delle singole pratiche il Segretario Istruttore, od il Presidente, si avvalgono anche dell'Ufficio di Segreteria al quale possono anche essere delegati audizioni o specifici atti istruttori. Gli Uffici dell'ENCI competenti per materia collaborano con l'Ufficio di Segreteria e con il Segretario Istruttore nello svolgimento dell'attività istruttoria dei singoli fascicoli.

32.6 All'Ufficio Segreteria Commissioni di Disciplina compete altresì la tenuta di un massimario delle decisioni divenute definitive nonché dei lodi della giustizia sportiva.

SEZIONE VII.

Illeciti e sanzioni

33.1 In caso di violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 26, la Commissione applica le seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione per illeciti di lieve entità.
- b) Censura, in caso di inosservanza delle norme richiamate dall'art. 26 del presente Regolamento di Attuazione, per dolo o colpa grave.
- c) Sospensione, nel caso di illeciti di particolare gravità o nel caso di recidiva. Viene comminata per un periodo da un mese a tre anni. Essa comporta la sospensione del responsabile da ogni attività organizzata o riconosciuta dall'Ente e dall'esercizio dei diritti sociali, la decadenza da ogni carica o funzione dallo stesso ricoperte in seno all'ente o ai Soci Collettivi nonché il divieto di avere parte attiva a qualunque titolo ed in qualunque veste alle manifestazioni riconosciute dall'ENCI. La sospensione viene altresì comminata, per una durata pari alla pena inflitta, in caso di sentenza irrevocabile di condanna del giudice penale per reati che rechino pregiudizio ai beni giuridici anche tutelati dall'ENCI, nonché all'immagine dello stesso. Qualora nel corso di dieci anni venga inflitta ad un associato per due volte la sanzione della sospensione per un tempo complessivamente superiore ad anni tre, egli non potrà ricoprire cariche statutarie in seno all'ENCI o ai Soci Collettivi per i cinque anni successivi alla espiazione della sospensione.
- d) Esclusione, nel caso in cui l'illecito consumato renda non più compatibile la permanenza del Socio Allevatore o associato al Socio Collettivo nell'ENCI. La esclusione comporta la perdita di qualità di socio e comunque l'esclusione definitiva da tutte le attività dell'ENCI, nonché il divieto di avere parte attiva a qualunque titolo ed in qualunque veste alle manifestazioni riconosciute dall'ENCI. La proposta di esclusione della Commissione di Disciplina, divenuta definitiva, viene trasmessa al Consiglio Direttivo che, in conformità all'art. 7 dello Statuto, ne sottoporrà la deliberazione all'Assemblea generale dei Soci. Il soggetto escluso non potrà richiedere l'iscrizione o rinnovare la stessa in alcun Socio Collettivo, fino alla sua eventuale riammissione ai sensi dell'art. 33.3.



33.2 Qualora l'Assemblea generale respingesse la proposta di esclusione avanzata dalla Commissione di Disciplina, il procedimento dovrà essere riesaminato da quest'ultima per l'applicazione di una diversa sanzione disciplinare. Per il periodo di tempo intercorrente tra la comunicazione della proposta definitiva da parte della Commissione di disciplina e la deliberazione della Assemblea, il soggetto per il quale l'esclusione sia stata proposta è sospeso da ogni attività associativa.

33.3 Il soggetto escluso, trascorsi cinque anni dall'irrogazione della sanzione, potrà inoltrare al Presidente del Consiglio Direttivo dell'ENCI istanza di riammissione alla vita e all'attività sociale sulla quale delibererà l'Assemblea generale dei Soci previo parere obbligatorio del Consiglio Direttivo.

34.1 I fatti passibili di sanzione disciplinare si prescrivono in cinque anni dalla loro commissione. In tale caso la Commissione dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

34.2 Il decorso della prescrizione viene interrotto da ogni comunicazione effettuata all'incolpato dall'Ufficio Segreteria, dalla ricusazione nonché dalla presentazione di appello. In ogni caso il termine massimo della prescrizione non può essere superiore a complessivi anni sette, salvo il caso di sospensione di cui al precedente articolo.

35.1 In caso di pendenza di più procedimenti disciplinari a carico della stessa persona o ente è ammessa la riunione ad istanza di parte o di ufficio.

35.2 La riunione dei procedimenti in caso di condanna comporta un'unica sanzione consistente, quando venga comminata la sospensione, nella sanzione più grave aumentata fino a 1/3.

SEZIONE VIII.

Procedimento

36.1 Il procedimento disciplinare si instaura a seguito di denuncia del socio, oppure d'ufficio a seguito della doverosa segnalazione da parte del Presidente, del Consiglio Direttivo o dei suoi membri, nonché dei rispettivi responsabili degli uffici dell'ENCI, ovvero dalle Commissioni di Disciplina, per notizie di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio.

36.2 Non attivano il procedimento disciplinare le denunce anonime o quelle proposte in difformità a quanto previsto all'articolo successivo.

37.1 Il Socio che intenda sollecitare l'apertura di un procedimento disciplinare deve inviare alla Commissione di Disciplina di prima istanza un esposto che deve contenere a) generalità e domicilio del denunciante, b) generalità e domicilio, ove noto, dell'incolpato, c) l'indicazione specifica dei fatti che darebbero luogo ad illecito disciplinare, d) l'indicazione degli elementi di prova, e) sottoscrizione autografa.

37.2 L'esposto, sottoscritto ed indirizzato all'ENCI presso la sua sede, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata a.r. o allegando la scansione dell'originale a messaggio di posta elettronica certificata entro tre mesi dal verificarsi del fatto denunciato o dalla data in cui il denunciante ne è venuto a conoscenza.

37.3 La pendenza del procedimento penale per lo stesso fatto sottoposto a giudizio disciplinare non comporta la sospensione di quest'ultimo salvo il caso in cui la soluzione di una questione ad esso deferita dipenda dall'accertamento del giudice penale di un fatto costituente reato.

37.4 I procedimenti instaurati d'ufficio vengono tempestivamente trasmessi direttamente alla Commissione di Disciplina unitamente all'attività istruttoria già svolta.

38. L'Ufficio di Segreteria, ricevuto il ricorso, provvede alla sua iscrizione nell'apposito registro e alla formazione del fascicolo che, senza indugio, trasmette al Segretario Istruttore o al Presidente in caso di avocazione delle funzioni.



39.1 Il Segretario Istruttore od il Presidente, tenuto conto dell'istruttoria preliminare svolta dagli Uffici competenti, propongono alla Commissione l'archiviazione del procedimento o provvedono alla contestazione degli addebiti. Il procedimento archiviato potrà essere riaperto ove sopravvengano nuovi e decisivi elementi di prova.

39.2 In casi di particolare gravità, l'Istruttore od il Presidente possono proporre alla Commissione la sospensione cautelativa dell'incoltato sino all'esito definitivo del procedimento disciplinare. La sospensione cautelativa deve essere adottata con provvedimento collegiale motivato. Contro la sospensione cautelativa è ammessa impugnazione con ricorso motivato alla Commissione di seconda istanza entro il perentorio termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione effettuata dal segretario della Commissione. In ogni caso il periodo di sospensione cautelare non può superare la sanzione inflitta dalla decisione di prima istanza.

39.3 Ove non si proceda ad archiviazione, la contestazione degli addebiti viene effettuata al domicilio risultante dagli atti in possesso dell'ENCI, restando a carico dell'incoltato la comunicazione di ogni variazione del domicilio medesimo. Ove il domicilio dell'incoltato non risulti dagli atti, ovvero l'incoltato non riceva la comunicazione per trasferimento non comunicato o per omesso ritiro, la contestazione, così come tutte le altre comunicazioni relative al procedimento, si effettuano mediante deposito presso la Segreteria della Commissione e pubblicazione, per estratto, sulla rivista dell'Ente. Eventuali comportamenti dilatori del procedimento attuati mediante il rifiuto della corrispondenza proveniente da ENCI, possono costituire autonomi illeciti disciplinari ovvero circostanze aggravanti da valutarsi nell'ambito del procedimento in essere.

39.4 Con la stessa comunicazione, è concesso all'incoltato il termine perentorio di trenta giorni per presentare le sue difese scritte e gli elementi probatori relativi ai fatti di cui alla denuncia. Il termine decorre dalla data in cui l'incoltato ha ricevuto la contestazione, e può essere prorogato, a giudizio insindacabile della Commissione, per gravi e giustificati motivi.

39.5 L'incoltato può avvalersi dell'assistenza tecnica di un avvocato che può anche rappresentarlo, in base alle norme dell'ordinamento processuale italiano.

40.1 Decorsi i termini di cui all'art. 39.4, nel caso in cui a seguito delle difese scritte non si debba procedere ad archiviazione, ha inizio la fase istruttoria del procedimento che deve svolgersi senza ritardo.

40.2 All'Istruttore od al Presidente spettano il compimento di tutti gli atti che riterranno opportuni al fine dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento, fruendo a tale scopo dell'ausilio dell'Ufficio Segreteria Commissioni di Disciplina.

40.3 L'Istruttore od il Presidente hanno la facoltà e, se richiesti, l'obbligo, di disporre la convocazione personale dell'incoltato, eventualmente in contraddittorio con il denunciante, e con l'assistenza del difensore se nominato.

40.4 L'Istruttore od il Presidente valutano i mezzi di prova proposti dalle parti e dispongono in ordine alla loro rilevanza, ammissibilità ed assunzione.

40.5 Di ogni atto istruttoria deve redigersi processo verbale sottoscritto dall'istruttore o dal suo ausiliario delegato, nonché dagli intervenuti.

41.1 L'istruttoria viene dichiarata chiusa con provvedimento del Segretario Istruttore o del Presidente, da comunicarsi, ove all'esito dell'istruttoria non si debba procedere all'archiviazione, all'incoltato con l'avviso che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può chiedere copia, previo rimborso delle spese all'ENCI, degli atti assunti e inviare ulteriore memoria difensiva.

41.2 Scaduto il termine di cui al comma 1, l'istruttore od il Presidente riferiscono immediatamente alla Commissione collegialmente riunita.

41.3 In ogni caso il Segretario Istruttore ha la facoltà di riaprire la fase istruttoria, acquisendo nuovi elementi ed assegnando nuovi termini a difesa.



42.1 La Commissione decide a maggioranza e in forma scritta; il voto del Presidente ha eguale valore di quello degli altri Componenti della Commissione. Tutte le decisioni devono essere adeguatamente motivate.

42.2 Se la Commissione ritiene che l'incolpato abbia commesso l'illecito disciplinare ascrittogli e ne sia responsabile, irroga una delle sanzioni di cui all'art. 33.

42.3 In tutti gli altri casi dispone l'assoluzione dell'incolpato.

42.4 Il testo della decisione, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, sarà allegato al fascicolo del relativo procedimento.

42.5 Ogni decisione dovrà essere numerata progressivamente in relazione all'anno solare della sua emissione, e a cura della Segreteria, conservata negli archivi ed inserita nella raccolta ufficiale delle decisioni della Commissione.

43.1 Copia della decisione verrà comunicata all'incolpato, e al Consiglio Direttivo, con l'indicazione che contro tale decisione l'incolpato potrà proporre appello avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza. Si applica quanto previsto dall'art. 39.3.

43.2 Il dispositivo della decisione definitiva verrà comunicata anche alle eventuali Associazioni di appartenenza dell'incolpato ed alla eventuale parte lesa ove esistente.

44.1 Le decisioni della Commissione di Disciplina di prima istanza diventano definitive se non appellate nei termini di cui all'art. 45.1, oppure in caso di conferma della stessa da parte della Commissione di seconda istanza.

44.2 Nei casi di cui al comma che precede, l'Ufficio Segreteria dichiara la definitività della decisione con provvedimento in calce alla stessa, posto in esecuzione dal Consiglio Direttivo.

44.3 Le decisioni poste in esecuzione sono comunicate all'interessato; l'efficacia della sanzione decorre dalla ricezione della relativa comunicazione, anche per compiuta giacenza. A cura della Segreteria dovrà essere tenuto l'elenco aggiornato delle decisioni definitive, comprendente l'elenco degli esclusi. L'elenco degli esclusi, dei sospesi, anche in via cautelare, e degli squalificati dalla Giustizia Sportiva dovrà essere inviato agli uffici preposti, nonché ai delegati dell'ENCI, e a tutti i Comitati Organizzatori.

SEZIONE IX.

Appello

45.1 Il Socio incolpato può proporre appello avverso le decisioni della Commissione di Disciplina di prima istanza, ovvero dei Probiviri dei Soci Collettivi, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 43.1.

45.2 L'appello si propone con ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata o allegando la scansione dell'originale a messaggio di posta elettronica certificata alla Commissione di Disciplina di seconda istanza.

45.3 Copia dell'atto di impugnazione sarà trasmessa a cura della segreteria, alla Commissione di Disciplina di prima istanza, ovvero ai Probiviri del Socio Collettivo.

45.4 L'atto deve contenere:

- a) il nome, cognome e domicilio dell'appellante;
- b) l'indicazione del provvedimento che si impugna;
- c) i motivi di fatto e di diritto sui quali l'appello è fondato;
- d) l'indicazione dei nuovi mezzi di prova che non sia stato possibile indicare nel giudizio di primo grado, o di quelli richiesti e non ammessi nel giudizio di primo grado.
- e) l'eventuale istanza di ricsuzione di cui all'articolo 29,
- f) sottoscrizione autografa.

46.1 Ricevuto il ricorso, l'ufficio di Segreteria della Commissione trasmette tempestivamente il fascicolo degli atti e dei documenti del relativo procedimento al Presidente della Commissione di disciplina di seconda istanza, il quale nomina un Relatore che, alla prima sessione utile, propone alla Commissione l'accoglimento o il rigetto delle eventuali istanze



istruttorie indicate nell'atto di appello. Il Relatore può altresì proporre l'esperimento d'ufficio di prove non richieste.

46.2 In caso di ammissione delle prove, il Commissario Relatore provvederà alla loro assunzione.

46.3 Si applicano le disposizioni dell'art. 40.

47.1 La decisione della Commissione di seconda istanza può essere di conferma o di riforma parziale o totale.

47.2 In nessun caso la Commissione di seconda istanza può deliberare l'adozione di sanzioni più gravi di quelle comminate in primo grado.

48.1 Le decisioni della Commissione di appello vengono depositate in conformità all'art. 43 del presente Regolamento e, a cura della Segreteria delle Commissioni di Disciplina, comunicate in copia all'appellante a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, alla Commissione di prima istanza, al Consiglio Direttivo.

48.2 Il dispositivo della decisione sarà comunicato alle associazioni di appartenenza dell'appellante.

49. L'esecuzione delle decisioni divenute definitive avviene ai sensi dell'art. 44.

50. Si applicano inoltre al procedimento d'appello, in quanto compatibili, le norme previste per il procedimento disciplinare avanti la Commissione di prima Istanza.